

**INFORMATIVA al personale dipendente iscritto ad una forma pensionistica complementare e già destinante parte del TFR alla forma stessa.**

Ai sensi dell'art. 8, comma 7, del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007 Lei ha la facoltà di destinare le quote di TFR di prossima maturazione che non siano già destinate ad una forma pensionistica complementare (c.d. "TFR maturando residuo"). Il residuo TFR maturato sino al 31 dicembre 2006 rimane accantonato (e rivalutato) in azienda, per essere corrisposto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Di seguito si rappresentano le alternative a Sua disposizione:

**a) Lei può scegliere di mantenere il TFR maturando residuo in azienda**

Le quote di TFR maturando residuo continuano a non essere destinate alla previdenza complementare e saranno versate al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto costituito presso l'INPS. Rimangono inalterate le disposizioni relative alle modalità di rivalutazione del TFR nonché le cause e le modalità per la richiesta di anticipazioni. La scelta che Lei compia nel senso testé indicato potrà sempre essere successivamente revocata.

**b) Lei può scegliere di destinare il TFR maturando residuo alla forma pensionistica complementare cui è già iscritto.**

La disposizione in questo caso è irrevocabile, fatta salva la possibilità di trasferimento della posizione individuale vantata presso la forma pensionistica ad altra forma: non è invece possibile riportare il TFR in azienda. Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare perde la natura di TFR, entra a far parte della posizione individuale e diviene soggetto per ciò che riguarda la rivalutazione, la liquidazione e l'anticipazione alla disciplina della previdenza complementare secondo le modalità previste dallo Statuto/Regolamento della forma medesima.

Il TFR maturando residuo può essere destinato alla forma pensionistica complementare a cui Lei risulta attualmente iscritto e alla quale già versa parte del TFR stesso.

**c) Lei non esprime alcuna volontà**

Qualora Lei non esprima alcuna volontà entro il 30 giugno 2007, il TFR maturando residuo, a decorrere dal 1° luglio 2007 sarà destinato (conferimento tacito) alla forma pensionistica a cui Lei risulta attualmente iscritto e alla quale già versa parte del Suo TFR, a condizione che la stessa abbia adeguato il proprio ordinamento alla nuova normativa di settore.

Anche in questo caso la destinazione è definitiva e non è possibile riportare il TFR in azienda. Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare perde la natura di TFR, entra a far parte della Sua posizione individuale aperta presso la forma stessa e sarà soggetto, per ciò che riguarda la rivalutazione, la liquidazione e l'anticipazione alla disciplina della previdenza complementare secondo le modalità previste dallo Statuto/Regolamento della forma medesima.